



Prot. 044/21/CI/mg

Napoli, 9 marzo 2021

**ONOREVOLE
FELICE CASUCCI
ASSESSORE AL TURISMO E ALLA
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
REGIONE CAMPANIA**

OGGETTO: DECRETO LEGGE C.D. "SOSTEGNI" 1 MARZO 2021

Onorevole Assessore,

ci è gradito dare esito alla Sua richiesta e Le inoltriamo una nota che sintetizza osservazioni e suggerimenti sul disegno di legge ponderata e validata nel contesto associato, accompagnata da un breve promemoria a complemento.

Grati per la consultazione Le porgiamo distinti saluti.

Costanzo Iaccarino
Presidente

**Allegati: Osservazioni/Suggerimenti
Promemoria**



OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

- Liquidazione di ristori efficaci e adeguati con erogazioni mensili che accompagnino le Imprese Turistico-Ricettive sino alla fine della crisi e una erogazione iniziale che corregga le sperequazioni che si sono verificate a causa del meccanismo utilizzato nel 2020;
- Proroga sino al 31 dicembre 2022 dei termini di pagamento delle rate relative a prestiti, mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale;
- Elevazione sino a 20 anni della durata dei finanziamenti “garantiti” dallo Stato ai sensi del decreto liquidità;
- Esonero dal pagamento della seconda rata IMU per l'anno 2021, da riconoscersi anche nel caso in cui ci sia coincidenza sostanziale tra il soggetto passivo dell'imposta e il soggetto gestore dell'impresa;
- Proroga del credito d'imposta sui canoni di locazione sino al 31 dicembre 2021 ed elevazione della misura all'80%;
- Cancellazione della TA.RI. e del canone Rai per gli anni 2020 e 2021 e, per il futuro, commisurazione della tariffa all'effettiva produzione dei rifiuti.



PROMEMORIA SUL DECRETO SOSTEGNI

MISURE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA'

IMU

CREDITO IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE E DI AFFITTO D'AZIENDA

ESONERO TARI E CANONI CONCESSIONE PER IMPRESE TURISTICO RICETTIVE E STABILIMENTI TERMALI

ESONERO CANONE SPECIALE RAI PER LE STRUTTURE RICETTIVE



MISURE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA'

Articolo ...

1. All'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole "con durata fino a 72 mesi" sono sostituite dalle parole "con durata fino a 240 mesi".
2. All'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6, lettere a) e c), e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". All'articolo 77, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "31 marzo 2021" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2022".
3. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria, disposta ai sensi del comma 2, opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 giugno 2021.
4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata alla modifica della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni.

RELAZIONE

Il comma 1 prevede la possibilità di aumentare sino a 20 anni la durata dei finanziamenti "garantiti" dallo Stato ai sensi del decreto liquidità. Si rammenta che un'analoga misura è stata introdotta dalla legge di bilancio per l'anno 2021 (articolo 1, comma 216 della legge 30 dicembre 2020, n. 178), ma ha riguardato solo per i prestiti fino a 30.000 euro, per i quali la durata massima è stata ampliata a 15 anni.

Al riguardo, considerata l'esiguità dei cosiddetti ristori, che coprono solo una minima parte delle perdite subite, è necessario consentire alle imprese di accedere a prestiti di lungo periodo per importi congrui, che consentano di resistere durante la fase di emergenza, che per il settore turismo è ben lontana dall'essersi conclusa.

Il comma 2 riguarda la proroga dei termini di pagamento delle rate relative a prestiti, mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, che il comma 248 della legge di bilancio per l'anno 2021 ha prorogato dal 31 gennaio al 30 giugno 2021. Tale intervento, seppur apprezzato, non è in grado di risolvere un problema che ha dimensioni ben più consistenti, tali non poter essere risolte nel breve periodo.

E' del tutto evidente come, al termine del mese di giugno 2021, le imprese che nel corso del 2020 e del primo semestre del 2021 hanno subito un notevole calo di fatturato, fatturato che in molti casi si è addirittura azzerato, non disporranno della liquidità necessaria per far fronte alle scadenze. Si ritiene pertanto necessaria una proroga, quanto meno sino al 31 dicembre 2022.

L'efficacia della previsione è subordinata ad una modifica del Quadro comunitario di sostegno, che pone limiti alla concessione di determinati aiuti.



IMU

Articolo ...

All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,

a) al comma 599, le parole “la prima rata” sono sostituite dalle parole “la prima e la seconda rata”.

b) dopo il comma 599, è inserito il seguente:

<<599 bis. Per gli immobili delle imprese strutture turistico ricettive e le relative pertinenze, l'esenzione di cui al comma precedente, nonché le esenzioni di cui all'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto:

- sono legati da rapporto di coniugio ovvero parentela o affinità entro il terzo grado;
- sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;
- appartengono allo stesso gruppo.>>

RELAZIONE

La proposta mira a correggere, le conseguenze irragionevoli derivanti dall'aver limitato l'applicazione dell'esenzione IMU ai soli casi in cui il proprietario dell'immobile è anche il gestore della attività.

La conseguenza è che il beneficio non si applica anche nei casi in cui - come frequentemente accade - proprietà dell'immobile e gestione dell'azienda siano in capo a soggetti diversi solo formalmente. Si tratta di una comune regola di corretta gestione in uso nel settore.

Inoltre, la prevalenza nel settore di piccole e medie imprese accentua la ricorrenza del caso. Ad esempio, l'immobile dato in comodato dai genitori ai figli. Oppure una srl di gestione alberghiera composta dai membri della famiglia che possiede l'immobile.

RELAZIONE TECNICA

La proposta comporta un onere di circa 260 milioni di euro.



CREDITO IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE E DI AFFITTO D'AZIENDA

Articolo ...

1. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

2. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020.>>

RELAZIONE

Il comma 1 proroga sino al 31 dicembre 2021 il periodo di applicazione del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto dal decreto rilancio per le imprese turistico ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator.

Il comma 2 è volto ad assicurare che il credito d'imposta previsto dal decreto "rilancio", relativo ai canoni previsti dai contratti di locazione degli immobili aziendali e dai contratti di affitto d'azienda, sia usufruibile anche nei casi in cui a causa della difficile congiuntura economica – le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali paghino il canone d'affitto in ritardo rispetto ai termini contrattualmente previsti.

RELAZIONE TECNICA

Si stima che il comma 1 comporti oneri per circa 53 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 2 non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in quanto si tratta di un mero allungamento dei termini previsti per accedere ad un incentivo che trova la propria copertura finanziaria nella norma istitutiva.



ESONERO TARI E CANONI CONCESSIONE PER IMPRESE TURISTICO RICETTIVE E STABILIMENTI TERMALI

Articolo ...

1. In conseguenza della notevole riduzione di attività connessa all'emergenza epidemiologica da Covid 19, gli stabilimenti termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323 e le imprese turistico ricettive sono esonerati per l'anno 2021 dal pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Non sono altresì dovuti, per l'anno 2021, i canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso, dovuti per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi alle operazioni di prestazione di servizi o di cessione di beni effettuate dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 sia inferiore al settanta per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel corrispondente periodo del 2019.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 190 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

RELAZIONE

La proposta sospende, per l'anno 2021, il versamento della Tariffa Rifiuti dovuta dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali e dei canoni di concessione dovuti dalle aziende termali.

In entrambi i casi, si tratta di pagamenti richiesti per l'utilizzo di beni e servizi di cui le imprese non hanno usufruito nel corso del 2020, a causa delle restrizioni imposte dalle misure di contenimento e dalla notevole contrazione della domanda di mercato, che frequentemente hanno imposto il blocco totale delle attività e la chiusura delle aziende.

L'esenzione proposta non ha carattere generalizzato, ma riguarda unicamente le aziende che nel corso del 2020 abbiano subito un consistente calo del fatturato e dei corrispettivi, in conformità a quanto previsto dal temporary framework.

RELAZIONE TECNICA

Si stima che il costo della misura sia pari a circa 190 milioni di euro per l'anno 2021.



ESONERO CANONE SPECIALE RAI PER LE STRUTTURE RICETTIVE

Articolo ...

1. In conseguenza della notevole riduzione di attività connessa all'emergenza epidemiologica da Covid 19, le imprese turistico ricettive sono esonerate per l'anno 2021 dal pagamento del canone di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488.

2. Le somme eventualmente già versate a tale titolo costituiscono un credito d'imposta, che può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2021, oppure potrà essere ceduto con le modalità di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 22 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

RELAZIONE

La proposta esonera dal pagamento del canone Rai per l'anno 2021 le imprese turistico ricettive. Si evidenzia che la gran parte di tali aziende, oltre a dover fronteggiare un 2021 che sarà a dir poco critico, nel 2020 hanno versato il canone nella misura intera, pagando per un servizio che non è stato utilizzato o è stato utilizzato solo in minima parte.

RELAZIONE TECNICA

Il costo della misura è stimato in circa 22 milioni di euro per l'anno 2021.